Proc. V.G. n. 505/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. *Presidente*

Giudice relatore ed estensore

d *Giudice*

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente notificato, l'avv. ha dedotto di aver svolto attività professionale in favore d ae controversie giudiziarie innanzi al locale Tribunale (RG 1180/2005 e 625/2009); non essendo stata integralmente retribuita la propria opera sulla scorta di una liquidazione giudiziale asseritamente erronea, ha pertanto adito il Tribunale per la liquidazione delle competenze professionali, con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio parte resistente, deducendo la correttezza della liquidazione operata dal Tribunale e, in via subordinata, l'eccessività delle somme richieste dal ricorrente; ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ovvero per un suo accoglimento solo parziale, con vittoria di spese.

Il Tribunale ha quindi trattenuto la controversia in decisione, alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010 n. 13896: "*Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti*".

Il ricorso è infondato e va rigettato, per le motivazioni che di seguito si espongono.

Va preliminarmente ricordato che a norma dell'art. 28, l. 13 giugno 1942, n. 794, come riscritto

dall'art. 34, D.Lgs. n. 150/2011 ("*Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*"), l'avvocato e il procuratore che, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, intenda ottenere nei confronti del proprio cliente la liquidazione delle spese, diritti e onorari, ove non intenda avvalersi della procedura di cui agli art. 633 segg. c.p.c., può proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo ed instaurare, così, un procedimento speciale volto, pur con le garanzie di una completa cognizione e di un regolare contraddittorio, a una decisione sollecita e con formalità semplificate; qualora il processo, rispetto al quale le spettanze debbono essere liquidate si sia svolto in più fasi, l'istante non è tenuto a proporre più ricorsi ai capi degli uffici giudiziari che si sono pronunciati in ciascuna di esse, ma può cumulare tutte le domande in un'unica istanza rivolta al giudice che più di ogni altro è in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, ossia al giudice pronunciatosi per ultimo, ovvero, nel caso di estinzione della procura, a quello dinanzi al quale la causa sia tuttora pendente, con esclusione, quindi, di una competenza funzionale del giudice di primo grado.

Tale procedimento, secondo Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2010, n. 21233, può essere proposto soltanto quando vi sia controversia tra l'avvocato ed il cliente sulla misura del compenso, ma non quando sia in discussione la sussistenza stessa del diritto al compenso (il che non è avvenuto nel caso di specie).

Il procedimento *de quo*, ai sensi degli art. 14, D.Lgs. n. 150/2011 e 702-*bis* c.p.c., si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'art. 50-*bis*, secondo comma, c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico) prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., una riserva di collegialità.

Nondimeno, alla luce del disposto dell'art. 28 succitato, il quale prevede che lo speciale procedimento sia attivato «*dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura*», l'istante deve adeguatamente documentare la sussistenza di una delle ipotesi alternativamente richieste dalla norma, dal momento che, secondo la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, 21 dicembre 2007, n. 27137), "*in tema di liquidazione del compenso per l'attività defensionale dell'avvocato, poiché l'art. 28 l. 13 giugno 1942 n. 794 prevede che lo speciale procedimento sia attivato «dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura», è inammissibile la domanda di liquidazione relativa al giudizio di primo grado, allorché penda il giudizio d'appello e la procura non sia estinta, dovendosi intendere per «decisione della causa» il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento*".

A tanto l'istante ha provveduto, né parte resistente ha contestato l'avvenuta estinzione della procura.

Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli art. 28 e 29, legge n. 794/1942 e 68 r.d.l. n. 1578/1933, è infatti utilizzabile dall'avvocato e dal procuratore legale soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente e, se la controversia si sia conclusa con una transazione, anche della controparte, con la conseguenza che esso non può essere iniziato o proseguito ove faccia difetto uno dei presupposti previsti da dette norme (Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1995, n. 2229).

Del resto, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la misura degli onorari dovuti dal cliente

al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella statuizione che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa (cfr. Cass. Civ. nn. 1264/1999, 11448/1992), investendo detta pronuncia il rapporto (processuale) fra le parti contendenti e non quello (sostanziale e diverso, in quanto derivante dal contratto d'opera intellettuale intercorso ex artt. 2230 e 2233 c.c.) tra le stesse ed i rispettivi difensori.

Tanto premesso, ritiene nondimeno il Collegio che dalla documentazione in atti emerge la sostanziale correttezza della liquidazione operata a suo tempo dal Tribunale nel corso dei surrichiamati giudizi, sia perché scaturente da una compensazione parziale (dato di non poco momento, che parte ricorrente mostra di non considerare), sia perché eseguita sulla scorta del corretto scaglione di valore (con condivisibile prevalenza del *decisum* sul *disputatum*).

Sul punto, del resto la giurisprudenza ha evidenziato (Cass. Civ., Sez. II, 23 maggio 2002, n. 7527) che "*la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate*"; nel caso di specie, nondimeno, parte ricorrente non ha provveduto ad eseguire tale analitica specificazione, limitandosi a dedurre l'erroneità della preesistente liquidazione (pure compiuta dal Giudice in presenza di una nota spese analitica) e proponendo una autonoma quantificazione delle competenze professionali, sganciata dalla puntuale critica del provvedimento giurisdizionale *de quo*.

Per le suesposte considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le disposizioni di cui all'art. 92 c.p.c. consentono sì al giudicante di valutare complessivamente la vertenza sottoposta al proprio esame e, indipendentemente dalla soccombenza, compensare parzialmente o totalmente le spese tra le parti, ma pur sempre con un provvedimento almeno desumibile dalla motivazione (Trib. Roma, Sez. II, 2 maggio 2012, n. 8553; Trib. Roma, Sez. XII, 10 marzo 2011, n. 5249).

Orbene, ritiene il Tribunale che la considerazione globale degli elementi di causa, la peculiarità della questione (involgente un particolare accertamento della vicenda in punto di fatto, idoneo ad incidere sull'esatta conoscibilità *a priori* delle rispettive ragioni delle parti: Cass. Civ., Sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8486), le ragioni della decisione adottata e la natura delle parti, consentono di ritenere senza dubbio sussistenti *gravi ed eccezionali motivi* (desumibili anche intuitivamente dal tenore della decisione: Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7853; Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2010, n. 7766) per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282: "*Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a «giusti motivi» di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia*". Cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2397: "*Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale*

sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese". Da ultimo, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2010, n. 20324 e Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2010, n. 514: "*Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio che faccia riferimento alla natura del giudizio e alle questioni devolute*").

P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **rigetta** il ricorso;
- **compensa** integralmente fra le parti le spese di lite.

Nocera Inferiore, camera di consiglio del 10 / 7 / 2013.

IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI NOCERA INFER.
Volontaria Giurisdizione
Addì 29/7/13
Richiesta N. 1 copia sentenza - uso studio
con urgenza
Urgente
Diritti € 1,62 + bolli €
rilasciata il 31/7/13

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Aldo Palumbo

MARCA DA BOLLO
€10,62
DIECI/62

29-7-13